

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXCIII. SEDUTA

(Pomeridiana)

SABATO 24 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Disegno di legge: « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » (532) (Seguito della discussione):

	Pag.
PRESIDENTE	7081, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089 7091, 7092, 7094, 7095, 7096
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	7083, 7084, 7085 7088, 7089, 7091, 7092, 7094, 7095
MONTALBANO, relatore ff.	7083, 7084, 7085, 7088 7090, 7092, 7095
PAPA D'AMICO	7086
NAPOLI	7086, 7094, 7095
CASTROGIOVANNI	7087, 7088, 7092
MARCHESE ARDUINO	7089, 7096
BONFIGLIO	7094
RAMIREZ	7094
(Votazione segreta)	7096
(Risultato della votazione)	7097
Sui lavori dell'Assemblea:	
MONTALBANO	7097
PAPA D'AMICO	7097
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	7097
PRESIDENTE	7097

La seduta è aperta alle ore 18,05.

D'AGATA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » (532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale », proposto dall'onorevole Cacopardo.

Ricordo che, nella seduta precedente, l'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, chiese che si procedesse all'esame contemporaneo degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e della lettera f) dell'articolo 4, e che la discussione fu sospesa per dar modo alla Commissione di esaminare alcuni emendamenti in merito a tali articoli proposti dall'Assessore stesso.

Do lettura di questi emendamenti:

sostituire alla lettera c) dell'articolo 9 la seguente: « esercita il controllo di merito di cui al successivo articolo 12 quater »;

aggiungere all'articolo 9 la seguente lettera f): « concede agli enti sottoposti al suo controllo l'autorizzazione al compimento di atti previsti dalle leggi vigenti »;

aggiungere i seguenti articoli:

Art. 12 bis.

« Le deliberazioni degli enti locali soggetti a controllo, a norma della legge comunale e provinciale, devono essere immediatamente pubblicate nell'albo pretorio per restarvi affisse per quindici giorni consecutivi.

Le deliberazioni, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati, debbono inoltre essere inviate al competente Comitato di controllo entro otto giorni dalla loro emanazione; decorso tale termine esse si intendono decadute. »

Art. 12 ter.

« Le deliberazioni non sottoposte al controllo di merito a norma del successivo articolo 37 divengono esecutive se entro venti giorni dalla data del loro ricevimento non venga emesso dal Comitato alcun provvedimento. »

Le deliberazioni affette da vizi di legittimità sono annullate con ordinanza motivata.

Le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati divengono esecutive al compimento del periodo di affissione prescritto dal primo comma dell'articolo 12 bis. »

Art. 12 quater.

« Il controllo di merito consiste nella richiesta motivata rivolta dal Comitato di controllo all'ente deliberante di riesaminare la deliberazione nella quale sia stato riscontrato un vizio di merito. »

Tale forma di controllo è limitata alle deliberazioni per le quali la legge dello Stato 9 giugno 1947, n. 530, prescrive l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Le deliberazioni divengono esecutive se la richiesta di riesame non è fatta entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni medesime.

Le deliberazioni delle quali il Comitato abbia chiesto il riesame, sono inefficaci, ma possono essere rinnovate a maggioranza assoluta dei componenti l'organo deliberante.

La deliberazione rinnovata è soggetta al solo controllo di legittimità.

Alla rinnovazione della deliberazione l'Ente non può procedere durante i periodi di amministrazione straordinaria.

Il termine indicato nel terzo comma del presente articolo rimane sospeso se il Comitato chiede chiarimenti agli enti deliberanti.

Se nelle deliberazioni sottoposte al controllo di merito sia riscontrato un vizio di legittimità, il Comitato provvede a norma del secondo comma dell'art. 12 ter. »

Art. 12 quinque.

« Sono immediatamente esecutive le deliberazioni d'urgenza quando la maggioranza di due terzi dei votanti abbia dichiarato che

vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Resta salvo in tal caso l'esercizio da parte del Comitato di controllo dei poteri conferiti dagli articoli precedenti. »

Art. 12 sexies.

« I provvedimenti di annullamento di nomina, di revoca, di decadenza, di sospensione, di rimozione o di scioglimento nei confronti di Enti locali, che dalle leggi vigenti sono attribuiti alla competenza delle autorità governative centrali o provinciali, sono adottati dal Governo regionale su motivato parere del Comitato di controllo competente. »

Tali provvedimenti possono essere promossi anche dal Presidente del Comitato, il quale può, nei casi di assoluta urgenza, adottare misure cautelari, riferendone immediatamente al Comitato ed al Governo regionale. »

Art. 12 septies.

« Le deliberazioni degli enti locali, diventate esecutive a norma degli articoli precedenti sono definitive. »

Contro i provvedimenti, con i quali il Comitato di controllo pronuncia l'annullamento di tali deliberazioni o nega autorizzazioni al compimento di atti, è dato ricorso gerarchico al Presidente della Regione.

Resta salvo, in ogni caso, il potere conferito al Governo regionale dall'art. 12 octies. »

Art. 12 octies.

« Il Governo della Regione può, per motivi di interesse pubblico, annullare in qualunque tempo, di ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, gli atti vietati da incompetenza, eccesso di potere o violazioni di leggi o regolamenti emanati da autorità amministrative regionali o da enti locali compresi nel territorio della Regione. »

Comunico, altresì, che l'Assessore all'igiene ed alla sanità, onorevole Petrotta, ha presentato, per il Governo, i seguenti emendamenti:

aggiungere, alla fine della lettera e) dell'articolo 9, le parole: « escluse quelle che esercitano attività prevalentemente sanitaria ed assistenziale ospedaliera »;

sostituire, nel primo comma dell'articolo 12, alle parole: « da un membro effettivo ed uno supplente nominati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » le altre: « dal medico dirigente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia della circoscrizione provinciale, quale membro effettivo, e da un dirigente di consultorio O.N.M.I. del capoluogo della circoscrizione designato dal medico provinciale, quale membro supplente. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ritengo che ora si possa votare la lettera f) dell'articolo 4, la cui discussione avevamo sospeso stamattina. La lettera f), infatti, precisa che ai procuratori della Regione sono attribuiti i compiti in atto demandati ai prefetti, salve le modifiche previste dalla presente legge. Pertanto, non si pregiudicano le modifiche che io ho proposto e che la Commissione ha esaminato. Vorrei sentire se la Commissione è dello stesso avviso.

PRESIDENTE. Sulla lettera e) dello stesso articolo, qual'è il parere del Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La lettera e) si può votare a condizione che le parole « e di giurisdizione amministrativa » siano votate successivamente, in un articolo a parte.

PRESIDENTE. Sono del parere di esaminare, innanzi tutto, la questione della giurisdizione amministrativa, per evitare una eventuale preclusione se votiamo la lettera e) senza le parole che riguardano questo problema.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non può verificarsi preclusione, perché accantoneremo la materia per regolarla in un successivo articolo. Comunque, possiamo lasciare in sospeso l'intera lettera e). Votiamo soltanto la lettera f).

MONTALBANO, relatore ff. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera f) dell'articolo 4, che rileggo:

« f) esercita, nell'ambito della Procura, le attribuzioni demandate ai prefetti dalla legge

comunale e provinciale con le modifiche previste dalla presente legge, nonché dalle altre disposizioni riguardanti materie di competenza regionale a norma dello Statuto. »

(E' approvata)

Rimane, così in sospeso la lettera e) dell'articolo 4 e, di conseguenza, la votazione dello articolo 4 nel suo complesso.

Passiamo all'articolo 8:

Art. 8.

« Presso la Procura è istituito un Comitato di controllo.

Salvo quanto verrà disposto dalla legge concernente l'ordinamento degli enti locali, e salvo quanto stabilito dagli articoli seguenti, il Comitato di controllo esercita le attribuzioni attualmente demandate dalle leggi e dai regolamenti al Consiglio di prefettura ed alla Giunta provinciale amministrativa. »

(E' approvato)

Art. 9.

« Il Comitato di controllo, in particolare:

a) esplica le funzioni consultive, già demandate al Consiglio di prefettura;

b) esplica le funzioni giurisdizionali, già demandate al Consiglio di prefettura;

c) esercita il controllo di merito, già esercitato dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa;

d) esercita le funzioni giurisdizionali, già esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale;

e) esercita le funzioni ed i poteri demandati dal D.L.L. 22 marzo 1945, n. 173, e successive aggiunte e modificazioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, limitatamente alla pubblica beneficenza ed opere pie di cui all'articolo 14, lettera m) dello Statuto. »

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole La Loggia:

sostituire alla lettera c) la seguente: « eser-

cita il controllo di merito di cui al successivo articolo 12 *quater* »;

aggiungere la seguente lettera f): « Concede agli enti sottoposti al suo controllo l'autorizzazione al compimento di atti prevista dalle leggi vigenti ».

— dall'onorevole Petrotta:

aggiungere, alla fine della lettera e), le parole: « escluse quelle che esercitano attività prevalentemente sanitaria ed assistenziale ospedaliera ».

Pongo ai voti le lettere a) e b), sulle quali non vi sono osservazioni od emendamenti.

(*Sono approvate*)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ritengo che non si possa votare la lettera c), se prima non si discute l'articolo aggiuntivo 12 *quater* da me proposto. Pertanto, la lettera c) dell'articolo 9 si dovrebbe accantonare.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MONTALBANO, relatore ff. D'accordo.

PAPA D'AMICO. Rimane impregiudicata ogni soluzione al riguardo.

PRESIDENTE. Bisognerebbe, inoltre, lasciare in sospeso anche la lettera d), che è in relazione alla lettera e) dell'articolo 4, rimasta in sospeso.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Esatto.

MONTALBANO, relatore ff.. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla lettera e) ed all'emendamento aggiuntivo ad essa presentato dall'onorevole Petrotta.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Assessore alle finanze. Vi sono opere pie, la cui principale e talvolta esclusiva attività consiste nell'esercizio e nella gestione di un ospedale. Indubbiamente, il controllo su questi enti andrà regolato in sede di organiz-

zazione dell'Assessorato per la sanità e dei suoi uffici periferici, ed infatti la prima Commissione, in sede di esame del disegno di legge di iniziativa governativa sulla riforma amministrativa, ha deliberato, con un suo ordine del giorno, di stralciare la materia sanitaria in attesa di una riforma organica riguardante interamente quel settore. Ritengo, pertanto, opportuna la precisazione di cui all'emendamento Petrotta.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Che si adegua al deliberato della Commissione, in attesa di una riforma organica riguardante il settore sanitario.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

MONTALBANO, relatore ff. In sede di Commissione, l'onorevole Cacopardo è stato contrario a questo emendamento. La Commissione, per favorire l'approvazione del disegno di legge, ritiene ora che si possa anche escludere questa parte, salvo a regolare la materia, come diceva l'onorevole La Loggia, in altra sede.

PRESIDENTE. Allora specifichiamo meglio. Questa attività a chi resta demandata? Ecco l'importante.

D'ANTONI. Ma l'altra legge ancora non c'è.

MONTALBANO, relatore ff.. Allora sarebbe meglio approvare, per ora, la norma così com'è stata formulata dalla Commissione.

CRISTALDI. Approviamo, per ora, il testo della Commissione, tranne a derogarvi allorquando si approverà l'altra legge. Sistematicamente non si può fare che così.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Intanto la norma resta impregiudicata, poi si regolerà in sede successiva.

CRISTALDI. La materia non può restare avulsa, senza nessun controllo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Petrotta si intende ritirato dal Governo. Metto ai voti la lettera e).

(*E' approvata*)

Metto in discussione l'emeindamento La Loggia, aggiuntivo della seguente lettera f): «concede agli enti sottoposti al suo controllo l'autorizzazione al compimento di atti prevista dalle leggi vigenti».

La Commissione è d'accordo?

MONTALBANO, relatore ff.. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera f) proposta dall'onorevole La Loggia.

(E' approvata)

La votazione dell'articolo 9 nel suo complesso rimane sospesa, essendo stato accantonato l'esame delle lettere c) e d).

Art. 10.

« Il Comitato di controllo, per l'esplicazione delle funzioni di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è composto dal Procuratore o da chi ne fa le veci, che lo presiede, e da due consiglieri di procura.

Allorquando esercita le funzioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente oltre ai funzionari di cui al precedente comma, intervengono alle sedute, con voto deliberativo, il Ragoniere capo della Procura o il Direttore di ragioneria e il Ragoniere capo dell'Intendenza di finanza e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria della Procura che ha compilato la relazione sulla materia contabile da trattare. »

(E' approvato)

Art. 11.

« Il Comitato di controllo, per la esplicazione delle funzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 9, è composto dal Procuratore, o da chi ne fa le veci, che lo presiede, dall'Ispettore di procura, dall'Intendente di finanza, da due consiglieri di procura designati al principio di ogni anno dal Procuratore, dal Ragoniere capo della Procura, da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea regionale fra esperti della pubblica amministrazione, di età non inferiore ad anni 30, iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione.

Il Procuratore e l'Intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un

consigliere di procura, un funzionario di ragioneria della Procura ed un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti intervengono alle sedute del Comitato solo quando mancano i membri effettivi delle rispettive categorie.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Allorquando il Comitato di controllo esercita le funzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9, si compone del Procuratore, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, di due consiglieri di procura designati al principio di ogni anno dal Procuratore e dei due membri più anziani fra quelli eletti dall'Assemblea regionale. L'anzianità è desunta dalla precedenza della nomina ed, a pari anzianità di nomina, dall'età.

In caso di assenza o di impedimento i consiglieri di procura sono sostituiti dal supplente, ed i membri anziani eletti dall'Assemblea regionale da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza. »

L'esame dell'articolo 11 dovrebbe essere sospeso per la stessa ragione per cui è stato sospeso l'esame delle lettere c) e d) dell'articolo 9.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Esatto.

MONTALBANO, relatore ff.. D'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12:

Art. 12.

« Il Comitato di controllo, per l'esplicazione delle funzioni di cui alla lettera e) dell'articolo 9 è composto dal Procuratore, o da chi ne fa le veci, che lo presiede; dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro; da due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea regionale fra gli esperti in materia di beneficenza pubblica ed opere pie o che ne siano particolarmente benemeriti; da due membri effettivi e due supplenti eletti dalle organizzazioni dei lavoratori; da un membro effettivo ed uno supplente nominati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; dal Consigliere di procura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere

pie, che è membro di diritto; dal Medico provinciale, che è membro di diritto; dal Ragioniere capo di procura, che è membro di diritto.

Alle sedute nelle quali vengono discusse questioni generali interessanti l'organizzazione della beneficenza pubblica ed opere pie nella circoscrizione, interviene con voto consultivo, il Presidente dell'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

Nelle circoscrizioni che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti, i membri effettivi da eleggersi dall'Assemblea regionale e dalle organizzazioni dei lavoratori sono tre in luogo di due.

I membri supplenti prendono parte alle sedute del Comitato in caso di assenza dei membri effettivi.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato ha la sua sede presso la Procura. »

Rileggo l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Petrotta:

sostituire, nel primo comma dell'articolo 12, alle parole: « da un membro effettivo ed uno supplente nominati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » le altre: « dal Medico dirigente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia della circoscrizione provinciale, quale membro effettivo, e da un dirigente di consultorio O.N.M.I. del capoluogo della circoscrizione designato dal medico provinciale quale membro supplente. »

PAPA D'AMICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO. Il comitato di controllo è unico o assume una composizione diversa a seconda delle funzioni da controllare? Vorrei dei chiarimenti su questo punto. Non mi rendo conto di questo comitato di controllo mutevole o, perlomeno, vorrei conoscere le ragioni che hanno determinato queste diversità nella sua composizione.

PRESIDENTE. Pare che la Commissione, nella indicazione dei membri che devono far parte del Comitato di controllo, abbia tenuto conto del modo in cui era composto il Consiglio di prefettura.

MONTALBANO, relatore ff.. Ha tenuto conto delle diverse leggi esistenti.

PAPA D'AMICO. E' opportuno creare un comitato di controllo così variamente costituito, cioè tanti comitati di controllo?

PRESIDENTE. Le funzioni sono diverse. Il Comitato di controllo è composto diversamente a seconda che si tratti di funzioni amministrative o giurisdizionali o di particolari materie.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Chi saranno gli esperti in materia di assistenza e beneficenza? C'è forse una laurea in simile materia?

PRESIDENTE. Si riproduce esattamente la legge sinora in vigore.

NAPOLI. Ma non può l'Assemblea scegliere a suo criterio, senza sapere se siano o no esperti?

PRESIDENTE. Per togliere ogni dubbio: è stata riprodotta la legge del '45.

NAPOLI. Non c'è alcuna novità. Mi permetto di suggerire la soppressione delle parole « fra gli esperti in materia di beneficenza pubblica e opere pie o che siano particolarmente benemeriti », di cui al primo comma dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Quando questa funzione era devoluta ai consigli provinciali era usata la stessa espressione.

NAPOLI. Io sostengo che hanno sbagliato e vorrei che la nostra Assemblea non perseverasse nell'errore.

PRESIDENTE. Piuttosto richiamo l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento Petrotta.

Io desidererei che l'Assemblea considerasse con attenzione questo emendamento in cui si parla dei medici provinciali. A me sembra, che, ove si parli di un membro effettivo e due supplenti nominati dalla Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nella dizione generica non si comprometta niente.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Bisogna sostituire alla dizione « circoscrizione pro-

vinciale » l'altra « circoscrizione della Procura ».

Perchè si dovrebbe ricorrere all'Opera nazionale quando abbiamo un dirigente *in loco*?

PRESIDENTE. Anche nel testo della Commissione le parole « medico provinciale » dovrebbero essere tolte.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signori colleghi, a mio avviso, dovremmo rinviare alla sede competente, cioè alla sede della riforma amministrativa, la materia considerata negli emendamenti aggiuntivi proposti dall'onorevole La Loggia. Il disegno di legge in esame, infatti, non ha niente a che vedere con la nuova formazione amministrativa della Regione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Che non abbia niente a che vedere, è un po' troppo!

CASTROGIOVANNI. In questo sovrappiù di mie parole non vi è un sovrappiù di concetti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ma noi stiamo parlando dell'emendamento Petrotta.

CASTROGIOVANNI. Mi spiegherò meglio. Credo sia chiaro nel cervello di tutti come il disegno di legge in esame sia un disegno di legge, diciamo così, stralcio: stralciamo dal problema generale — quello della riforma amministrativa — la parte che riguarda le provincie e le prefetture e ne diamo una soluzione con la legge che ci accingiamo ad approvare. Io credo, pertanto, che non solo nell'emendamento Petrotta (che sarebbe il meno) ma anche negli articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole La Loggia vi sia una lodevole volontà di estendere il potere di controllo dell'Amministrazione regionale. Ma stamattina abbiamo anche detto: attualmente, determinate funzioni vengono espletate mediante un'ingranaggio determinato; manteniamo, dunque, l'ingranaggio attuale; solamente, prendiamone in mano le redini. Tra l'altro, le norme aggiuntive proposte dall'onorevole Petrotta e dall'onorevole La Loggia costituiscono non solo un regolamento affrettato della materia, ma, come giustamente notava il Presidente dell'Assemblea, spesso anche contraddittorio. Noi, dunque, con questa legge, lascia-

mo le cose come stanno e prendiamo preliminarmente le redini in mano; faremo poi la riforma amministrativa vera e propria, e provvederemo alla creazione dei nuovi organi e dei nuovi modi del vivere amministrativo nella Regione: argomento, questo, assai ponderoso e che bisogna molto meditare ed oculatamente considerare. Questo, però, è un problema, diciamo così, del secondo tempo. Ora, se era questa l'idea di stamane e se questa idea, come a me pare, è giusta, gli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater, etc....

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ancora non siamo giunti agli articoli aggiuntivi.

CASTROGIOVANNI. Io ho voluto trattare tutto il problema secondo la mia visione globale, per non dover poi ripetere le stesse cose in ordine a ciascun articolo aggiuntivo.

Questo mio concetto, pertanto, ha riferimento, a tutti gli emendamenti, che, a mio parere, sono estranei alla materia considerata nel disegno di legge in esame. Molto opportunamente essi andrebbero inseriti nella legge di riforma amministrativa che andremo a fare noi o che andranno a fare coloro i quali ci seguiranno in questa Assemblea.

Pertanto, signori colleghi, io credo che, tanto l'emendamento Petrotta come gli articoli aggiuntivi La Loggia, se pure rappresentano una qualche cosa di logico, tuttavia costituiscono qualche cosa di estraneo a questa prima legge, con la quale intendiamo dar soluzione ad un grave problema che noi, finalmente oggi, abbiamo deciso di affrontare.

Peraltro, signori colleghi, la legge, presentata a questa Assemblea dalla Commissione, ha obietto limitatissimo, ha obietto, diciamo così, di una presa di posizione, e, pertanto, le disposizioni aggiuntive proposte dal Governo non trovano posto nel provvedimento che ci accingiamo ad approvare, anche perchè, se la riforma amministrativa si ha da fare (ed io penso che si abbia da fare), esse dovranno trovare collocamento nella legge di riforma amministrativa, con la quale verrà impostato e risolto il problema di fondo, mentre questo disegno di legge non è di riforma amministrativa, ma uno stralcio di essa.

Ed allora i casi sono due: o facciamo la riforma amministrativa vera e propria — e non lo possiamo, perchè il disegno di legge in discussione non è quello per la riforma amministrativa — ovvero non la facciamo, ed allora non ci occupiamo di questo problema, che da-

rebbe un indirizzo generale e caratteristico di riforma amministrativa al disegno di legge in esame; il che non sarebbe possibile.

Pertanto, chiedo che la Commissione esamina questo mio punto di vista, che io ritengo perfettamente conducente al fine, e cioè l'opportunità che i temi trattati negli emendamenti del Governo vengano stralciati e rinviati alla discussione del disegno di legge di riforma amministrativa, se essa sarà fatta, quando sarà fatta, e secondo i criteri con cui verrà fatta.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Comunque, per ora si parla dell'emendamento Petrotta. Procediamo per ordine:

PRESIDENTE. Nel testo della Commissione si parla anche di « medico provinciale ». Io credo che questa dizione, così come quella che si riferisce al direttore dell'Ufficio del lavoro, debba essere modificata.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento:

sostituire, nel primo comma dell'articolo 12, alle parole: « del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro » le altre: « del Direttore dello Ufficio del lavoro della circoscrizione »; ed alle parole: « dal Medico provinciale » le altre: « dal Medico che presiede ai servizi sanitari della circoscrizione ».

La Commissione è d'accordo?

MONTALBANO, relatore ff.. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Anche il Governo lo accetta. Del resto, altre modifiche possono apportarsi nell'emendamento proposto dall'Assessore all'igiene ed alla sanità, laddove si parla del dirigente medico dell'Opera nazionale maternità ed infanzia.

Dichiaro, pertanto, a nome del Governo, di modificare l'emendamento Petrotta come segue:

sostituire, nel primo comma dell'articolo 12, alle parole: « da un membro effettivo ed uno supplente nominati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » le altre: « dal Medico dirigente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia della circoscrizione della procura, quale membro effettivo, e da un dirigente di consultorio O.N.M.I. del capoluogo della cir-

coscrizione, designato dal Medico che presiede ai servizi sanitari della circoscrizione, quale membro supplente. »

PRESIDENTE. Pongo, ai voti l'emendamento da me suggerito ed accettato dal Governo e dalla Commissione.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Assessore all'igiene ed alla sanità, onorevole Petrotta, nel testo modificato, a nome del Governo, dall'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia.

(*E' approvato*)

Pongo, dunque, ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(*E' approvato*)

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. A conclusione del mio intervento di poc'anzi, io propongo di rimettere l'esame degli articoli aggiuntivi 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinques, 12 sexies, 12 septies e 12 octies, proposti dall'onorevole La Loggia, perchè essi siano esaminati in sede di disegno di legge sulla riforma amministrativa, e di trasmetterli, pertanto, alla Commissione per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo, perchè ne tenga conto nell'elaborazione di tale disegno di legge.

PRESIDENTE. Dovremmo ora procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo 12 bis proposto dall'onorevole La Loggia.

CASTROGIOVANNI. Io insisto perchè sia questo che gli altri articoli aggiuntivi siano accantonati, per essere, a suo tempo, esaminati, allorquando si discuterà il disegno di legge sulla riforma amministrativa.

PRESIDENTE. Devo richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che l'articolo 12 bis è preso dalla legislazione vigente in sede nazionale, che in Sicilia non è stata ancora recepita. Trattasi di una disposizione che tende ad attenuare il controllo di merito e che noi dovremmo anzi recepire.

CASTROGIOVANNI. La recepiremo a parte.

MARCHESE ARDUINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESE ARDUINO. Onorevoli colleghi, debbo avanzare una rispettosa proposta che non investe, nella loro sostanza, gli articoli sin'oggi approvati. Io ne faccio una questione di forma e di armonia di parole. Finora abbiamo parlato di « procuratori » della Regione. E', questo, un titolo che crea molte confusioni, perchè già esistono i procuratori della Repubblica, i procuratori delle imposte e del registro e i procuratori legali. Io, quindi, prego l'Assemblea di volere dare, a coloro che sin'oggi hanno esercitato la funzione di prefetto, un titolo adeguato e che, nel contempo, non si presti ad equivoci o confusioni. Vorrei che la dizione « procuratore della Regione » venisse cambiata con l'altra di « commissario della Regione » o, se questa non piace, di « delegato della Regione », ovvero con qualche altra che i colleghi potrebbero benissimo suggerirmi. Pertanto, io avanzo formale proposta in questo senso, perchè io ritengo che il termine « procuratore » non sollevi il livello dei prefetti oggi soppressi, ma valga soltanto a creare confusione.

PRESIDENTE. Ormai, l'Assemblea ha approvato la denominazione di « procure » e di « procuratori », per cui ogni ulteriore discussione al riguardo è preclusa. Se mai, si sarebbe potuto parlare di « intendenze » e di « intendenti », come nel passato.

Come i colleghi hanno inteso, l'onorevole Castrogiovanni ha proposto che l'esame degli articoli aggiuntivi proposto dall'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, venga rinviato, perchè tali articoli siano tenuti presenti in sede di riforma amministrativa.

Qual'è il parere del Governo in merito a questa proposta?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, stamattina, quando ho chiesto che fosse sottoposta all'Assemblea l'opportunità di soprassedere alla votazione sulla lettera f) dell'articolo 4, io ebbi a richiamare l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che noi, con questa legge regionale, operiamo una pura e semplice sostituzione del « prefetto » col « procuratore della Regione », lasciando organizzato il sistema dei controlli amministrativi sugli enti locali esattamente così come lo è stato fino ad oggi e recependo, anche, come faremo all'articolo 13, la legge del 1947, quella legge, cioè, che, cre-

do, è da due anni e mezzo o tre all'esame della prima Commissione senza che sia stata accolta la proposta di recepimento. Come dicevo, dunque, non mi sembrerebbe opportuno che, nel momento in cui andiamo a istituire il comitato di controllo, cioè un organo nuovo, non si dessero, in definitiva, a quest'organo nuovo, tutti quei poteri che esso dovrebbe avere in sostituzione dell'attuale sistema di controllo amministrativo sugli enti locali. Del resto, dicevo, l'attuale legge comunale e provinciale prevede dei controlli di merito che non sono neanche coordinati con i principi generali sanciti dalla Costituzione, perchè in questa si stabilisce il principio che il controllo di merito sull'attività degli enti locali avviene nei casi determinati dalla legge attraverso il rinvio della deliberazione all'ente deliberante, il quale la riesamina; se questo conferma la precedente deliberazione, con una maggioranza qualificata, fa prevalere nel merito la sua decisione. Questa è una forma del rispetto dell'autonomia comunale, dell'autonomia degli enti locali in generale.

Dicevo che l'attuale sistema non è coordinato con la Costituzione. In quest'Aula sono state fatte delle critiche, certamente non ispirate da un sentimento di passione, contro questo sistema di controllo degli enti locali.

Più volte l'onorevole Cuffaro (lo cito anche perchè vedo che fa cenni d'opposizione) ha detto: « Non abbiamo ancora recepito la legge del 1947, non l'abbiamo voluto recepire e in atto abbiamo un controllo prefettizio sugli enti locali, che è ancora organizzato in senso non democratico e non rispettoso della autonomia amministrativa e finanziaria dei comuni ». D'altro canto, in sede di relazione al bilancio, vengono fatte spesso, ogni anno, queste critiche.

Ed allora, nel momento in cui andiamo a creare questo organo nuovo di controllo, perchè non gli attribuiamo già, in aderenza a quelli che sono i principi sanciti dalla Costituzione, il potere di disporre il riesame di merito nelle forme volute dalla Costituzione stessa?

POTENZA. Non si è recepita perchè il Governo aveva promesso una legge regionale su questo argomento. Non dimentichiamolo!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo so benissimo. Però, poichè siamo già sul terreno in cui potremmo effettivamente organizzare in forma diversa questo controllo, io ho pre-

sentato degli emendamenti che sono, in sostanza, un coordinamento degli articoli che riguardano il controllo amministrativo degli enti locali che si trovano nel disegno di legge di iniziativa governativa all'esame della Commissione. Che cosa dicono questi articoli nel loro complesso? Stabiliscono il modo in cui le deliberazioni devono essere affisse, come devono essere comunicate al Comitato di controllo, entro quali termini devono essere inviate al Comitato, entro quali termini il Comitato deve esaminarle, come si svolge il controllo di legittimità e come si svolge il controllo di merito. Circa quest'ultimo, si stabilisce che consiste nella richiesta motivata, rivolta dal Comitato di controllo all'ente deliberante, di riesaminare la deliberazione nella quale è stato riscontrato un vizio di merito. Si stabilisce, poi, che queste deliberazioni sono inefficaci durante il periodo in cui sono rinviate per il riesame, che l'ente deliberante può riesaminarle e confermarne il contenuto e che, una volta riconfermato il contenuto, le deliberazioni sono soltanto soggette al controllo di legittimità. Inoltre, questi articoli prevedono le norme in base alle quali si può deliberare su argomenti di particolare urgenza con una deliberazione immediatamente esecutiva e non suspendibile. E' previsto, poi, il trasferimento all'autorità regionale dei provvedimenti di annullamento, di proroga, di nomina, di revoca, di decadenza, di sospensione, di rimozione, di scioglimento, nei confronti di enti locali, che dalle vigenti leggi sono attribuite agli organi centrali o provinciali dello Stato. Poi si qualifica quale sia la natura giuridica della deliberazione dell'ente locale, diventata esecutiva. Infine, si attribuisce al Governo regionale, con una particolare formulazione di garanzia (che deve, cioè, essere sentito il Consiglio di giustizia amministrativa), la facoltà di revoca degli atti amministrativi per i quali si riscontri un vizio di eccesso di potere o di legittimità.

Le innovazioni fondamentali di questi emendamenti sono sostanzialmente due, perché negli altri articoli questi emendamenti un po' riproducono il contenuto della legge del 1947 sull'invio delle deliberazioni. Due sono le modifiche sostanziali: il modo in cui avviene il controllo di merito, che io ho esposto, e il modo in cui si provvede allo scioglimento nei confronti degli enti locali. In questa ultima ipotesi si prescrive il motivato parere del Comitato di controllo. Due garanzie,

quindi, che implicano il rispetto di una esigenza democratica.

Io ritengo che noi adempiremmo meglio al nostro dovere di formulare le prime basi della riforma amministrativa della Regione siciliana, se deliberassimo anche sul controllo di merito e sul modo di scioglimento delle amministrazioni degli enti locali nella maniera proposta da questi articoli, cioè in una forma che è rispettosissima dei principî della democrazia e dei principî delle autonomie comunali e dei consorzi comunitari.

Sono, pertanto, costretto ad insistere perché l'Assemblea prenda in esame ed approvi gli articoli aggiuntivi da me proposti.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di manifestare il suo parere sulla proposta dell'onorevole Castrogiovanni.

MONTALBANO, relatore ff. In sostanza, gli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole La Loggia non sono altro che gli articoli di un disegno di legge, presentato dal Governo, che si trova già all'esame della prima Commissione. Nel merito la Commissione, in linea di massima, è favorevole a tali articoli. Il solo problema che, secondo la Commissione, si deve risolvere è questo: bisogna discutere ora tali articoli oppure — il che, forse, sarebbe più opportuno — in sede di discussione del disegno di legge sulla riforma amministrativa? Questo soltanto è il problema. In linea di massima, la Commissione è favorevole agli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole La Loggia, che rendono più democratico l'istituto del controllo sugli enti locali. Quindi, se l'onorevole Castrogiovanni si rende conto di ciò...

CASTROGIOVANNI. Sono d'accordo. Signor Presidente, consapevole di questo, non ho detto di essere contrario agli emendamenti; ho precisato che devono essere trattati in sede opportuna.

MONTALBANO, relatore ff. Me ne rendo conto. Comunque, per far sì che, come abbiamo detto stamani, si possa questa sera approvare ad unanimità il disegno di legge in discussione, la Commissione condivide l'opportunità che gli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole La Loggia siano accantonati, per essere esaminati allorquando sarà discusso il disegno di legge sulla riforma amministrativa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Castrogiovanni.

(E' approvata)

Rimane così stabilito che l'esame degli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole La Loggia è rinviato a quando sarà discussa il disegno di legge sulla riforma amministrativa. Il testo di tali articoli sarà, pertanto, trasmesso alla Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo, la quale ha già iniziato l'esame di detto disegno di legge.

Passiamo, quindi, all'articolo 13:

Art. 13.

« Fino a quando non sarà altrimenti provveduto con legge regionale e nei limiti di cui all'art. 4 il Procuratore della Regione ed il Comitato di controllo esercitano le attribuzioni demandate dalle leggi vigenti e relativi regolamenti al Prefetto, al Consiglio di prefettura, ed alla Giunta provinciale amministrativa.

Esercitano altresì le attribuzioni di cui alla legge 9 giugno 1947, n. 530. »

E' stato presentato dall'onorevole Petrotta, per il Governo, il seguente emendamento:

aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « ad eccezione della materia che riguarda la scuola pubblica, la profilassi e l'assistenza sanitaria ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. A seguito del ritiro dello emendamento Petrotta all'articolo 9, dichiaro, a nome del Governo, di ritirare anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora, poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 13.

(E' approvato)

Art. 14.

« I valori previsti dalla legislazione anteriore all'entrata in vigore della legge 9 giugno 1947, n. 530, si intendono moltiplicati per cinquanta. »

(E' approvato)

Ed allora, prima di occuparci delle disposizioni finali e transitorie, torniamo alla lettera e) dell'articolo 4, il cui esame era stato accantonato. Ne do lettura nuovamente:

« e) presiede gli organi consultivi, di controllo e di giurisdizione amministrativa aventi sede nella circoscrizione della Provincia; »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La lettera e) dell'articolo 4 dovremmo trattarla in sede di norme transitorie, perchè noi l'abbiamo rinviata ad un eventuale altro articolo che potrebbe aver posto soltanto in tale sede, poichè con esso si dovrebbe dire che, fino a quando non si sarà diversamente provveduto sull'organizzazione della giurisdizione amministrativa della Regione siciliana, il Procuratore presiede gli organi consultivi, di controllo e di giurisdizione amministrativa. Quindi, io pregherei di accantonare questa lettera e) fino alle disposizioni transitorie. Peraltro, così si era già stabilito.

PRESIDENTE. Dopo che è stato approvato l'articolo 13, è proprio necessario che questa disposizione sussista?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. L'articolo 13 parla della giunte provinciali amministrative in sede consultiva. Non dice, perlomeno non precisa, che sia in sede giurisdizionale.

PAPA D'AMICO. E' generico.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non è negato né ammesso. Di guisa che il problema è ancora sospeso. Se si fosse votata la lettera e), il problema sarebbe diverso.

PRESIDENTE. Il Procuratore della Regione e il Comitato esercitano le funzioni attualmente demandate ai prefetti. Non c'è dubbio. Ormai abbiamo approvato l'articolo 13. Qui, nella lettera e), si dice che il Procuratore presiede a questi organi. L'ufficio di presidenza gli viene, quindi, demandato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Noi abbiamo anche accantonato la lettera d) dell'articolo 9, con la quale si dice che il Comitato di controllo esercita le funzioni giurisdizionali già esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa; quindi abbiano sospeso la

lettera che riguarda la presidenza dell'organo giurisdizionale amministrativo e la lettera che riguarda l'organo di giurisdizione amministrativa nella Procura. Pertanto, l'articolo 13 che abbiamo votato, in quanto non ha specifico riferimento alle funzioni di giurisdizione amministrativa della Giunta provinciale, può restare così com'è stato votato, salvo a stabilire se tra le funzioni del Comitato di controllo ci siano quelle di sostituire le funzioni giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa, come credo dovremmo stabilire in sede di disposizioni transitorie.

PAPA D'AMICO. Ma, rimanendo nel generico, non le comprendiamo entrambe?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Le comprenderemmo, se avessimo già votato anche le lettere c) e d) dell'articolo 9; ma, siccome non le abbiamo votato e gli articoli che prevedono queste lettere sono precedenti, se in questi sono escluse, tali rimangono.

PRESIDENTE. Si potrebbe creare confusione perché, mentre abbiamo lasciato sospesa la lettera e), abbiamo votato tutte le altre lettere dove si parla delle varie attribuzioni dei procuratori della Regione. Se non ci fosse stata tutta questa votazione specifica, ritengo che sarebbe bastato l'articolo 13.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ma siccome c'è una elencazione specifica....

PRESIDENTE. Perchè non nasca confusione, sarebbe bene.....

COSTA. Stamane abbiamo deciso di votare entro oggi la legge.

PRESIDENTE. Prego di non allontanarsi perchè, altrimenti, dovremmo rinviare il seguito della discussione a lunedì.

MONTALBANO, relatore ff.. Se lo volete, votate contro; ma non andatevene!

PRESIDENTE. Signori, bisogna rimandare la seduta a lunedì.

MARCHESE ARDUINO. C'è la seduta di domani.

CASTROGIOVANNI. Per la lettera e) dell'articolo 4 e per la lettera d) dell'articolo 9, faccio la stessa istanza di accantonamento e di rinvio alla discussione della legge amministrativa.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze: No; non è possibile.

PRESIDENTE. E lasceremmo così in sospeso l'articolo? Bisogna che lo concludiamo.

CASTROGIOVANNI. Soltanto per quello che riflette la materia giurisdizionale. Solo per questo. Così non si pregiudica la questione.

PRESIDENTE. Ma questa materia non la possiamo lasciare in sospeso. Noi così compromettiamo la legge.

CASTROGIOVANNI Allora votiamola così com'è. Ed io penso che sia opportuno chiudere la discussione perchè la Commissione ha studiato a sufficienza la questione.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

MONTALBANO, relatore ff.. La Commissione insiste nel testo da essa proposto.

CASTROGIOVANNI. Allora ritiro la mia istanza, e penso che quello che dice la Commissione è quanto di più ponderato e giusto si possa immaginare.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io sono contrario alla lettera e) dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera e) dell'articolo 4.

(E' approvata)

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso; ne do lettura:

Art. 4.

« La Procura è retta da un Procuratore della Regione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta.

Il Procuratore della Regione rappresenta, nell'ambito della circoscrizione cui è preposto, il Governo regionale ed esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Il Procuratore:

a) coordina l'attività degli uffici pubblici regionali e degli enti locali in conformità alle direttive impartite dal Governo regionale nel-

l'esercizio delle sue attribuzioni statutarie richiamate dall'articolo 1 della presente legge;

b) vigila sull'andamento delle amministrazioni di cui al comma a) ordinando le necessarie indagini;

c) propone al Governo regionale la adozione dei provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio;

d) provvede, in conformità alle direttive impartite dal Presidente della Regione, nello esercizio dei poteri attribuiti al Governo regionale dall'articolo 31 dello Statuto, al mantenimento dell'ordine pubblico, nell'ambito della circoscrizione cui è preposto.

A tale fine sovraintende alla pubblica sicurezza e ne coordina i servizi.

Può richiedere al Presidente della Regione l'impiego delle forze armate dello Stato nei limiti in cui il Presidente può disporre in conformità a quanto stabilito al primo comma del citato articolo 31 dello Statuto regionale;

e) presiede gli organi consultivi, di controllo e di giurisdizione amministrativa e aventi sede nella circoscrizione della Procura;

f) esercita, nell'ambito della Procura, le attribuzioni demandate ai prefetti dalla legge comunale e provinciale con le modifiche previste dalla presente legge, nonchè dalle altre disposizioni riguardanti materie di competenza regionale a norma dello Statuto.»

(E' approvato)

Passiamo alle lettere c) e d) dell'articolo 9, il cui esame era stato accantonato. Ne do nuovamente lettura:

« c) esercita il controllo di merito, già esercitato dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa;

d) esercita le funzioni giurisdizionali, già esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale; »

Se non si fanno osservazioni metto ai voti queste due lettere.

(Sono approvate)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Naturalmente, c'era la mia riserva, che è rimasta; ma, siccome è stata approvata la lettera e) dell'articolo 4, l'approvazione di queste era conseguenziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel suo complesso; ne do lettura:

Art. 9.

« Il Comitato di controllo, in particolare:

a) esplica le funzioni consultive, già demandate al Consiglio di prefettura;

b) esplica le funzioni giurisdizionali, già demandate al Consiglio di prefettura;

c) esercita il controllo di merito, già esercitato dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa;

d) esercita le funzioni giurisdizionali, già esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale;

e) esercita le funzioni ed i poteri demandati dal D.L.L. 22 marzo 1945, n. 173, e successive aggiunte e modificazioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, limitatamente alla pubblica beneficenza ed opere pie di cui all'articolo 14, lettera m) dello Statuto;

f) concede agli enti sottoposti al suo controllo l'autorizzazione al compimento di atti previsti dalle leggi vigenti. »

(E' approvato)

Passiamo ora all'articolo 11, il cui esame era stato accantonato. Ne do nuovamente lettura:

Art. 11.

« Il Comitato di controllo, per la esplicazione delle funzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 9, è composto dal Procuratore, o da chi ne fa le veci, che lo presiede, dall'Ispettore di procura, dall'Intendente di finanza, da due consiglieri di procura designati al principio di ogni anno dal Procuratore, dal Ragioniere capo della Procura, da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea regionale fra esperti della pubblica amministrazione, di età non inferiore ad anni 30, iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione.

Il Procuratore e l'Intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di procura, un funzionario di ragioneria della Procura ed un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti intervengono alle sedute del Co-

mitato solo quando mancano i membri effettivi delle rispettive categorie.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Allorquando il Comitato di controllo esercita le funzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9, si compone del Procuratore, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, di due consiglieri di procura designati al principio di ogni anno dal Procuratore e dei due membri più anziani fra quelli eletti dall'Assemblea regionale. L'anzianità è desunta dalla precedenza della nomina ed, a pari anzianità di nomina, dall'età.

In caso di assenza o di impedimento i consiglieri di procura sono sostituiti dal supplente, ed i membri anziani eletti dalla Assemblea regionale da quelli che li seguono secondo lo ordine di precedenza. »

NAPOLI. Perchè la parola « esperti al primo comma? »

PRESIDENTE. E' una raccomandazione che si fa all'Assemblea.

NAPOLI. Ma ci penserà l'Assemblea. Propongo di sopprimere questo termine.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Fra l'altro, perchè « esperti della pubblica amministrazione »?

NAPOLI. Propongo che si sopprima.

BONFIGLIO Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO Io chiedo che vengano soppresse nell'inciso: « da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea regionale fra esperti della pubblica amministrazione » le parole: « della pubblica amministrazione ». Credo che sia sufficiente dire solo: « fra esperti ».

PRESIDENTE. E' sempre bene chiarirlo. L'espressione giusta sarebbe: « esperti in materia amministrativa ».

BONFIGLIO. Quindi, può rimanere l'inciso sino a « esperti », senza « della pubblica amministrazione ».

MONTALBANO, relatore ff.. Nel testo si intende dire: « esperti in materia amministrativa ».

BONFIGLIO. Siamo d'accordo; ma se non lo si dice, è meglio.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Questo sistema di autofissarei sempre binari obbligati, quasi che non sapesse quello che dobbiamo fare, non mi piace. Certamente l'Assemblea che un giorno dovrà applicare questa legge, dovendo nominare i quattro membri di cui a questo articolo, non sceglierà Einstein o Woronoff, ma sceglierà degli esperti in materia amministrativa, anche senza che noi lo mettiamo nella legge.

Ma, d'altronde, l'Assemblea è libera, e se anche volesse nominare Einstein, lo farebbe perchè si sarebbe convinta che quello è l'uomo che ci vuole. Allora, proporrei di dire « quattro membri eletti dall'Assemblea » perchè essa è sovrana e nella sua sapienza saprà quello che ci vorrà.

Quindi sono per la soppressione di tutto l'inciso: né « esperti » né « pubblica amministrazione ».

MONTALBANO, relatore ff.. La proposta Napoli è di sopprimere tutto: né esperti né pubblica amministrazione.

RAMIREZ. La Commissione è favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. E il Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione delle parole « fra esperti della pubblica amministrazione ».

(E' approvata)

Metto ai voti l'articolo 11 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passiamo alle disposizioni finali e transitorie:

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 15.

« Si intendono sanati gli atti eventualmente compiuti o perfezionati conformemente alla

legge 9 giugno 1947, n. 530, prima della data di entrata in vigore della presente legge. »

NAPOLI. Qualcuno di noi protesta contro quella parola « sanati ».

PRESIDENTE. Allora mettiamo « convalidati ».

BONFIGLIO. L'espressione è esatta.

NAPOLI. Possiamo dire: « Sono convalidati a tutti gli effetti di legge ».

PRESIDENTE. « Sono convalidati ad ogni effetto di legge ».

NAPOLI. Proporrei che questa frase si metta all'ultimo e che cominci l'articolo con « Gli atti ».

PRESIDENTE. Io toglierei « perfezionati ».

NAPOLI. Perfezionati per atti di controllo.

PRESIDENTE. Non metterei mai « perfezionati », dato che parliamo di atti annullabili.

NAPOLI. Parlo degli atti compiuti, non delle deliberazioni; gli atti compiuti sono un fatto, mentre la perfezione è un atto giuridico.

PRESIDENTE. Perchè? Il « compiuti » non indica un atto giuridico?

NAPOLI. Dice « atti compiuti ».

PRESIDENTE. Gli atti compiuti dalla pubblica amministrazione cosa sono?

NAPOLI. Avrebbe detto deliberazioni; gli enti locali non fanno atti, ma deliberazioni.

PRESIDENTE. Propongo, allora, la seguente formulazione:

Art. 15.

« Gli atti eventualmente compiuti o perfezionati conformemente alla legge 9 giugno 1947, n. 530, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati ad ogni effetto di legge. »

La Commissione è d'accordo sul testo dello articolo così formulato?

MONTALBANO, relatore ff.. Sì.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. « Sono convalidati ad ogni effetto ».

BONFIGLIO. Senza: « di legge » E' inutile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15 nel testo da me suggerito, con la soppressione delle parole: « di legge ».

(E' approvato)

Art. 16.

« Salvo quanto appartiene alla competenza esclusiva del Presidente della Regione, l'Assessorato per gli enti locali, nel quadro delle attribuzioni degli organi regionali, esercita le attribuzioni corrispondenti a quelle demandate in campo nazionale al Ministero dell'interno.

Il personale dell'amministrazione degli enti locali, in conformità a quanto dispone la legge regionale sullo stato giuridico, sarà compreso in unico ruolo distinto da quello delle altre amministrazioni regionali.

Con successiva legge sarà provveduto a fissare l'organico dell'Amministrazione degli enti locali. »

(E' approvato)

Art. 18.

« Fino a quando non sarà altrimenti disposto, il territorio delle circoscrizioni amministrative corrisponde a quello delle attuali provincie. »

(E' approvato)

Art. 18.

« Nella prima applicazione della presente legge, in conformità a quanto dispongono gli articoli 20 e seguenti della legge sullo stato giuridico degli impiegati regionali, i posti di ruolo delle procure della Regione saranno coperti dal personale dell'Amministrazione dell'interno che, all'atto della entrata in vigore della citata legge regionale, prestava servizio presso gli uffici che, in base allo Statuto della Regione ed agli accordi tra il Governo centrale e quello regionale, appartengono all'ordinamento regionale. »

Mi pare che questa formulazione sia stata avallata dall'Alta Corte.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per questo è stata prescelta questa formula. È copiata completamente dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati della Regione.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo.

(*E' approvato*)

Art. 19.

« Le norme di cui alla presente legge saranno coordinate con quelle riguardanti l'ordinamento amministrativo della Regione che saranno successivamente emanate. »

NAPOLI. Si sa che saranno coordinate. Che bisogno c'è di dirlo?

PRESIDENTE. Può servire semplicemente ad uno scopo: far sapere a tutti che ci proponiamo di fare altre leggi sull'argomento. Metto ai voti questo articolo.

(*E' approvato*)

Art. 20.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(*E' approvato*)

MARCHESE ARDUINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESE ARDUINO. Signor Presidente, sono costretto ad insistere nel pregarla di voler mettere in votazione la mia proposta, circa la denominazione delle « procure » e dei « procuratori », che non muta la sostanza della legge, ma è una opportuna questione di forma.

PRESIDENTE. La sua proposta è degna di considerazione, ma intanto non la posso più mettere in votazione perché è già preclusa da una votazione precedente.

COSTA. Io direi che la proposta si può votare, poichè l'Assemblea non ha rivolto la sua attenzione al vocabolo, ma alla funzione.

PAPA D'AMICO. Non si riferisce alla sostanza.

MARCHESE ARDUINO. E' l'Assemblea che la prega, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non la posso mettere ai voti.

PAPA D'AMICO. Se la proposta fosse attinente alla sostanza della legge o importasse una modifica sostanziale, allora comprenderei come non la si possa porre ai voti; ma si tratta di una denominazione. L'onorevole Marchese Arduino ha proposto la denominazione di « commissario. »

MARCHESE ARDUINO. Interpelliamo la Assemblea.

PAPA D'AMICO. Effettivamente, non è facile trovare la parola che possa dare un valore specifico a questa funzione.

PRESIDENTE. Non posso modificare una disposizione che è già stata approvata.

COSTA. Signor Presidente, vogliamo votare sul nome. Credo che lo si possa fare.

PRESIDENTE. Non lo posso fare: non è un errore di forma e neppure una mancanza di coordinamento. Ammiro questa insistenza, ma non posso riproporre la questione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

D'AGATA, segretario, fa l'appello.

(*Segue la votazione*)

(Durante la votazione, il Presidente scende dal seggio per deporre il suo voto nell'urna, mentre l'Assemblea, in piedi, applaude lungamente)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	51
Favorevoli	45
Contrari	6

(*L'Assemblea approva*)

(*L'Assemblea, in piedi, acclama*)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ardizzone - Aussiello - Barbera Luciano - Bonfiglio - Bosco - Caltabiano - Castiglione - Castrogiovanni - Cipolla - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cosentino - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Faranda - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Germanà - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Marchese Arduino - Mare Gina - Milazzo - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Sapienza - Semeraro - Taormina.

E' in congedo: Guarnaccia.

COLAJANNI POMPEO. Viva l'autonomia!

CUFFARO. Viva l'autonomia siciliana!

COLAJANNI POMPEO. Viva la vittoriosa lotta del popolo siciliano per la libertà!

PAPA D'AMICO. Viva lo Statuto intangibile!

CUFFARO. Viva il Presidente Cipolla!

Sui lavori dell'Assemblea.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Onorevoli colleghi, dovrremmo ora risolvere l'altro problema della Alta Corte e della riunione di tutti i deputati regionali e nazionali e dei senatori eletti in Sicilia. Quindi, io ritengo che dobbiamo ritornare indietro sulla decisione presa questa mattina, perché dobbiamo assolutamente dare la possibilità al Presidente della Regione e

al Presidente dell'Assemblea di essere a Roma a difendere l'Alta Corte per la Sicilia.

PAPA D'AMICO. Aderisco completamente.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. A nome del Governo, aderisco.

PRESIDENTE. Così resta stabilito. Allora la seduta è rinviata a martedì 6 marzo, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

- I. — Comunicazioni.
- II. — Svolgimento della interpellanza n. 352 degli onorevoli Gallo Concetto ed altri.
- III. — Svolgimento della mozione n. 91 degli onorevoli Beneventano ed altri.
- IV. — Istituzione di un Casinò o di un Kursaal a Taormina.
- V. — Discussione dei seguenti disegni di legge:
 - 1) « Nuove norme per le elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana » (370);
 - 2) « Modifiche alla legge sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su basi elettive » (142-A);
 - 3) « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla provincia di Trapani a quella di Palermo » (387);
 - 4) « Incompatibilità fra le cariche amministrative in enti vigilati dalla Regione e le qualità di membro di un'assemblea legislativa » (451);
 - 5) « Incompatibilità parlamentari e contro il cumulo delle cariche » (459);
 - 6) « Istituzione ed ordinamento delle scuole per i figli dei contadini » (50 bis);
 - 7) « Cambiamento di denominazione del Comune di S. Venerina (Catania) in S. Venerina Bongiardo » (371);
 - 8) « Istituzione del libretto di lavoro in agricoltura » (157);
 - 9) « Istituzione di scuole elementari differenziali » (208);
 - 10) « Istituzione e potenziamento delle infermerie comunali sul piano generale di coordinamento dell'assistenza ospedaliera » (411);

- 11) « Aggregazione della Frazione Petrulli del Comune di S. Venerina al Comune di Zafferana Etnea » (478);
- 12) « Contributi unificati in agricoltura » (225);
- 13) « Fondo per il credito alle cooperative » (426);
- 14) « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 11 maggio 1950, n. 13, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, contenente agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie » (408);
- 15) « Istituzione nella Regione siciliana di tre ospedali sanatoriali antitubercolari a tipo popolare di 250 posti-letto ciascuno » (438);
- 16) « Aiuti all'industria vinicola siciliana » (417);
- 17) « Contributo della Regione per la costruzione delle porte bronzee nella Cattedrale di Palermo » (475);
- 18) « Bando concorso a borse di studio per artigiani » (465);
- 19) « Finanziamenti per le industrie connesse alle aziende agricole » (553);
- 20) « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1950, n. 27, concernente sviluppo delle ricerche idrogeologiche in Sicilia » (443);

- 21) « Modifiche al D.L.C.P.S. 2 marzo 1947, n. 216, relativo alla proroga dei contratti di esercizio minerario » (507);
- 22) « Nomina di una Commissione per lo studio tendente ad assicurare all'emigrazione siciliana le migliori condizioni di trapianto in terre d'oltremare particolarmente adatte alla colonizzazione siciliana » (374);
- 23) « Istituzione della scuola regionale artistico-industriale per la ceramica di S. Stefano di Camastra » (518);
- 24) « Rivendica del diritto di proprietà dell'elaiopolio di S. Agata Militello (Messina) da parte della Regione siciliana » (581);
- 25) « Proroga del termine di cui allo art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1951 n. 1, concernente concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione » (561);
- 26) « Agevolazioni per condurre studi ed esperimenti diretti a trovare nuovi e più convenienti sistemi di produzione di energia elettrica » (353).

La seduta è tolta alle ore 19,50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore
Dott. Giovanni Morello*

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo